

Legislatura 16^a - 9^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 327 del 25/07/2012

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (n. 479)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame concluso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il relatore PERTOLDI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame suscita perplessità per quel che concerne il ruolo delle organizzazioni professionali, non adeguatamente valorizzato, le inutili complicazioni burocratiche in materia di formazione, introdotte dallo stesso ed infine lo sproporzionato apparato sanzionatorio contemplato. Alla luce di tale quadro, propone al relatore di configurare come condizioni talune delle osservazioni prospettate nello schema di parere, al fine di conferire alle stesse un maggior rilievo.

Il relatore PERTOLDI (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal senatore Zanoletti, provvedendo a rielaborare in tal senso lo schema di parere.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA rileva che lo schema di parere predisposto dal relatore Pertoldi è opportunamente orientato nella direzione della salvaguardia degli interessi del settore agricolo nazionale, evidenziando altresì che lo stesso **recepisce numerosi profili emersi nel corso delle audizioni effettuate** in merito allo schema di decreto legislativo in questione.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime il proprio pieno apprezzamento per lo schema di parere prospettato dal relatore.

Il senatore VALLI (*LNP*) dichiara di condividere lo schema di parere in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Pertoldi (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 495)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Deliberazione di non esprimere parere)

Riprende l'esame concluso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Il senatore ANDRIA (*PD*), intervenendo nel dibattito, rileva che lo schema di decreto in questione risulta del tutto incoerente, in quanto lo stesso prospetta un trasferimento di risorse finanziarie all'INRAN senza tener conto della soppressione di tale Ente, e senza tener conto delle riduzioni di spesa risultanti ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di revisione di spesa, attualmente in fase di conversione. Alla luce di tali elementi, propone di non esprimere alcun parere sullo schema di decreto in titolo, auspicando che il Governo trasmetta quanto prima alla Commissione un nuovo piano di riparto, che tenga conto dei mutamenti organizzativi introdotti nell'ambito della sopracitata *spending review*.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) condivide la proposta formulata dal senatore Andria, prospettando la necessità che il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda a trasmettere alla Commissione un nuovo schema di riparto, coerente con le innovazioni organizzative contemplate nell'ambito del comma 1, nonché dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti la deliberazione di non esprimere parere sullo schema di decreto in titolo.

La Commissione assume all'unanimità la deliberazione di non esprimere parere.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 479**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di attuare la delega contenuta nell'articolo 20 della legge comunitaria 2010, avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2009/128/CE in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi;

la normativa in questione si inserisce nella strategia adottata a livello europeo nel sesto programma comunitario di azione per l'ambiente, volto alla promozione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendo in tal modo i rischi e le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana connessi all'impiego dei prodotti citati;

sotto l'aspetto contenutistico, il provvedimento propone un quadro complessivo di misure finalizzate a perseguire determinati obiettivi fondamentali, quali il miglioramento dei controlli, la riduzione dei livelli di sostanze attive nocive, l'incentivazione di coltivazioni a impiego ridotto di fitosanitari, un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti;

la vigente normativa nazionale in materia si limita a considerare la fase iniziale, relativa all'immissione in commercio dei pesticidi, e la fase finale, riguardante il controllo dei residui negli alimenti, rendendo pertanto necessaria una nuova disciplina, quale quella proposta, che copra la fase dell'utilizzo vero e proprio dei prodotti in oggetto;

visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 21 giugno 2012;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

In via generale in molti punti del provvedimento appare ravvisabile una impostazione metodologica che denota una sottovalutazione del ruolo dell'agricoltura, come dimostrato sia dall'assenza delle organizzazioni professionali agricole nell'ambito del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, investite di una semplice consultazione discrezionale che non consente loro di potersi rendere portavoce delle istanze della filiera, sia dal mancato coinvolgimento delle organizzazioni stesse, da parte dei Ministeri interessati, nella predisposizione del Piano d'azione nazionale a cui fanno rinvio numerose disposizioni del provvedimento. Da quanto rilevato emerge una configurazione del settore agricolo relegato a semplice "portatore di interessi" piuttosto che soggetto direttamente coinvolto nelle operazioni connesse agli adempimenti della disciplina comunitaria in questione si ritiene al contrario che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debba essere riconosciuta la funzione di riferimento del processo di attuazione, disciplinato dall'articolo 4, in considerazione della necessaria centralità e della posizione che assume il settore agricolo, in modo tale da assumere un ruolo di coordinamento delle attività di competenza di ciascun ministero interessato;

in relazione all'articolato si formulano le seguenti osservazioni:

- si ritiene necessario che siano accolte le proposte di modifica concordate in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

- all'articolo 3 appare opportuno introdurre una definizione di utilizzatore non professionale, in modo che le due categorie di soggetti utilizzatori, professionali e non, possono essere esattamente distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle norme di riferimento, quale l'articolo 10, comma 5 che vieta la vendita agli stessi di prodotti che non riportino in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali; inoltre la definizione di "consulente" (lettera g)) non ne precisa la funzione né le responsabilità, per cui è necessario meglio delineare la figura, che deve possedere specifiche competenze in materia fitoiatrica nonché essere "soggetto terzo" rispetto ai soggetti direttamente coinvolti nella commercializzazione e nella vendita dei prodotti fitosanitari, anche mediante una disposizione aggiuntiva che ne individui le specifiche competenze richiamandone la qualifica e le discipline di laurea o di diploma;

- gli articoli 7, 8, 9 e 10 dello schema di decreto devono essere modificati nel senso di esentare dai corsi di formazione di base e di aggiornamento i professionisti agronomi, agrotecnici e periti agrari iscritti agli Albi di settore, prevedendo espressamente per essi, nel rispetto delle competenze professionali contemplate dalla legge n. 251 del 1986, la possibilità di svolgere l'attività di consulenza fitoiatrica, di vendere, utilizzare ed acquistare prodotti fitosanitari. Sul tema della formazione si segnala la necessità di improntare il sistema criteri di semplificazione ed efficacia, individuandone gli aspetti essenziali ed evitando il rischio che possa diventare un inutile aggravio di costi e di incombenze burocratiche per le imprese, o per coloro che già posseggono titoli e competenze certificate;

- l'articolo 7 non prevede alcun coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole nell'attività di formazione, nonostante l'esperienza acquisita in questo settore in molti anni di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione delle misure agro-ambientali contenute nei Piani di Sviluppo Rurale. Anche in relazione all'apporto fornito alle Regioni riguardo ai corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto (cosiddetto "patentino"), appare opportuno prevedere anche la possibilità che esse possano delegare alle Organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori la formazione in materia. Pertanto, occorre che l'articolo 7 sia modificato, individuando gli organismi deputati alla formazione ed al rilascio dei patentini per l'acquisto e il trattamento dei fitofarmaci, oltre che all'interno delle strutture responsabili delle Amministrazioni, anche presso strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

- all'articolo 8 sembra necessario chiarire la relazione tra lo specifico certificato di abilitazione ivi previsto e l'attuale "patentino" dei fitofarmaci che gli agricoltori ottengono dopo aver partecipato ad un corso di preparazione organizzato da Enti pubblici o strutture convenzionate; appare inoltre opportuno esentare dalla frequenza dei corsi di formazione gli iscritti negli albi professionali degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari, tenuti comunque alla frequenza di corsi di aggiornamento se titolari di una abilitazione alla vendita;

- l'articolo 11, rispetto alla disciplina comunitaria, introduce ulteriori obblighi a carico degli utilizzatori, con il rischio di una eccessiva burocratizzazione collegata ad adempimenti che possono risultare eccessivamente gravosi per gli imprenditori agricoli e che dovrebbero essere circoscritti soltanto alle ipotesi di assoluta necessità;

- all'articolo 13, occorre inserire una disposizione che stabilisca che, nell'ambito del Piano d'azione nazionale, siano indicate le tipologie di aeromobili abilitati ad effettuare i trattamenti aerei, in considerazione della non eccessiva chiarezza della normativa vigente e al fine di evitare che tale tipo di intervento possa essere effettuato da velivoli non idonei;

- occorre che le misure che il Piano d'azione dovrà prevedere, in ordine alle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 14, come pure in relazione alle aree "Natura 2000" di cui all'articolo 15, siano configurate in modo tale da poter fungere da supporto all'implementazione degli strumenti che la normativa in vigore già prevede per tali aree, evitando quindi una sovrapposizione tra tali misure;

- con riferimento all'articolo 15, pur condividendo l'obiettivo della ecocompatibilità dei metodi di produzione e la diffusione del metodo biologico, dell'agricoltura integrata e di altre pratiche agricole innovative e non impattanti, la norma desta forte preoccupazione in quanto la sua formulazione introduce un'applicazione restrittiva della Direttiva oggetto di attuazione, in considerazione del fatto che vengono stabilite limitazioni o divieti aprioristici sull'impiego di fitofarmaci in relazione ad aree sulle quali è situata una parte rilevante dell'agricoltura italiana; la

formulazione della norma sembra configurare un carattere punitivo nei confronti di quella agricoltura e di quegli agricoltori che ricadono in aree sensibili, non per propria scelta, e pertanto si sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo citato cercando un ragionevole equilibrio tra i principi di tutela ambientale e l'esigenza di garantire la permanenza in quelle aree di attività produttive economicamente sostenibili come l'agricoltura;

- l'articolo 17 dovrebbe stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari, eventualmente da inserire in un allegato che definisca sia i criteri generali per il trattamento di imballaggi e rimanenze sia le misure che consentano una puntuale attuazione della norma in questione anche nelle fasi successive;
- l'assenza di una copertura finanziaria per le misure previste dal decreto induce a ritenere che gli oneri complessivi ad esso relativi ricadono sugli operatori interessati, in tal senso rendendo opportuna l'istituzione di un apposito Fondo, nei capitoli di bilancio, per l'uso sostenibile dei fitofarmaci;

e con le seguenti condizioni:

- nel titolo dello schema sia sostituito il termine "pesticida" con il termine "agrofarmaco" o "fitofarmaco", per una maggiore chiarezza e univocità, atta a superare l'accezione negativa collegata al primo termine;
- quanto all'articolo 4, al fine di rendere l'attuazione della normativa su programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure previste efficace e "partecipata", è indispensabile prevedere un tavolo di confronto con la filiera agroalimentare che si riunisca con cadenza semestrale, restituendo in questo modo il giusto peso al settore agricolo coinvolto direttamente dalla disciplina e garantendo nel tempo, attraverso la partecipazione delle rappresentanze degli operatori un'attuazione della normativa efficace e basata su una esatta valutazione delle esigenze del mondo produttivo;
- all'articolo 5, in considerazione del ruolo rilevante che i fitofarmaci rivestono per l'agricoltura, sia prevista la presenza nel Consiglio tecnico-scientifico di tre rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo, presenti nel CNEL, così come la presenza di un rappresentante delle categorie degli agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- all'articolo 6, che prevede l'istituzione del Piano d'azione nazionale, sia inserita, tra gli obiettivi dello stesso, la sostenibilità economica quale elemento fondamentale, rispondente ai requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti, come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana; è necessario altresì distinguere, al comma 2, l'agricoltura biologica dai "metodi alternativi";
- quanto all'articolo 18, in tema di difesa fitosanitaria, si eviti che gli adempimenti conseguenti alla definizione di difesa sanitaria obbligatoria vengano fissati a livello tanto elevato da mettere in difficoltà le aziende agricole, considerando che l'implementazione della difesa integrata è un'operazione complessa che coinvolge a livello operativo tutti gli attori della filiera e rischia, se non gestita razionalmente, di penalizzare soprattutto le colture specializzate del Mediterraneo e le colture minori;
- l'articolo 19, sempre in tema di difesa integrata obbligatoria, deve garantire non solo l'uso di prodotti a minor rischio per la salute umana e l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica e la qualità delle produzioni agricole. La formulazione attuale del comma sembra, infatti, indicare, come unico scopo del Piano in merito alla difesa integrata, la riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente, mentre obiettivo della direttiva è che gli Stati membri tengano conto anche dell'impatto sociale ed economico delle misure previste, nonché delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale dei gruppi di diretti interessati, in modo tale da garantire agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività e la tutela del reddito;
- siano ridotti gli importi delle sanzioni indicate all'articolo 24, eventualmente specificando che sono fatte salve, per le medesime fattispecie, eventuali sanzioni già presenti nella normativa statale e regionale, in quanto il sistema previsto appare del tutto sproporzionato all'entità delle violazioni, dimostrando un carattere eccessivamente punitivo.